

**Legge Regionale 5 aprile 2024, n. 18**

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E PER L'ANTINCENDIO BOSCHIVO**

*Bollettino Ufficiale n. 17 (Speciale) del 5 aprile 2024*

---

**Art. 1**

**Variazioni in materia di Protezione civile e per l'Antincendio Boschivo**

1. Allo scopo di finanziare la campagna di antincendio boschivo 2024, e per la rimodulazione di talune risorse statali, vengono autorizzate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa, sullo stato di previsione della spesa dell'esercizio 2024 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026:

*Variazioni in aumento*

- Missione 11 – Programma 01 – Titolo 1 - euro 220.000,00;
- Missione 11 – Programma 01 – Titolo 2 - euro 30.000,00;
- Missione 11 – Programma 02 – Titolo 1 – euro 28.119,68.

*Variazioni in diminuzione*

- Missione 11 – Programma 02 – Titolo 2 - euro 250.000,00;
- Missione 11 – Programma 2 – Titolo 1 - euro 28.119,68

2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni al Documento Tecnico di Accompagnamento al bilancio di previsione per il triennio 2024-2026 e al bilancio finanziario gestionale per il triennio 2024-2026.

**Art. 2**

**Entrata in vigore**

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Basilicata.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.